

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 319/CGF (2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 305/CGF – RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2011

I Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGO, Avv. Patrizio LEOZAPPA, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

2) RICORSO DEL SIG. EVANGELISTI LUCA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. - ILLECITO SPORTIVO GARA POTENZA/SALERINITANA DEL 20.4.2008 – NOTA N. 933/532PF09-10SP/AM/MA DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 10.3.2011)

Con complesso atto del 9 agosto 2010 il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale Luca Evangelisti, contestandogli la violazione degli artt. 1, comma, 1 e 7, comma 1, del C.G.S per avere nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008 compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza/Salernitana del 20 aprile 2008, assicurando alla Salernitana un vantaggio in classifica con l'aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio.

A fondamento del deferimento venivano utilizzati sia gli atti dell'indagine penale che era stata avviata nei confronti di altre persone deferite (e, tra di esse, in particolare di Giuseppe Postiglione, Presidente del Potenza all'epoca dei fatti rilevanti) sia gli atti dell'indagine sportiva conclusasi con una pronuncia di queste Sezioni Unite del 19 marzo 2010 in sede di revocazione che aveva, in relazione all'incontro Potenza-Salernitana, accertato la commissione dell'illecito disponendo sanzioni a carico di entrambe le società nonché del Postiglione, inibito per 5 anni a svolgere attività rilevanti in ambito federale, con preclusione alla sua permanenza in qualsiasi rango o categoria. In particolare, l'atto d'accusa rilevava che l'Evangelisti, al momento dei fatti Direttore sportivo e collaboratore della società Martina ed ancora iscritto all'albo speciale dei direttori Sportivi, aveva fatto da tramite per conto della Salernitana al fine dell'alterazione del risultato della gara con il Potenza: attività collaborativa illecita che sarebbe stata dimostrata dall'incontro, testimoniato dai tesserati Antonio Lopiano ed Antonio De Angelis, con il Postiglione dopo lo svolgimento della partita nei pressi di un casello autostradale al termine del quale lo stesso Evangelisti aveva consegnato una somma di denaro pari a circa € 150.000,00 racchiusa in una confezione di patatine. Nel valorizzare le testimonianze di Lopiano e De Angelis la Procura Federale sottolineava anche che nell'ambito delle proprie indagini lo stesso Evangelisti aveva confermato l'incontro col Postiglione, sebbene lo avesse definito come avvenuto solo "per convenevoli"; veniva, altresì, posto in rilievo che il Lopiano aveva riconosciuto in sede di indagini penali l'Evangelisti, in sede di ricognizione fotografica, come la persona che si era incontrata con il Postiglione nelle circostanze prima indicate. Del De Angelis si diceva anche che egli aveva riferito

di aver appreso dal Postiglione che questi “si era venduta la partita contro la Salernitana per € 150.000,00”.

Conclusivamente, la Procura Federale osservava che la ricostruzione dei fatti trovava il suo definitivo suggello nella prima citata pronuncia di queste Sezioni Unite, affermando anche che la consegna del denaro da parte dell'Evangelisti al Postiglione doveva configurarsi “come atto concorrente, autonomo e differente finalizzato all'alterazione della gara Potenza/Salernitana e come tale posto in essere in violazione dell'art. 7, C.G.S..

Davanti la Commissione Disciplinare, l'Evangelisti si costituiva con memoria nella quale respingeva ogni addebito, sostenendo la mancanza di qualunque riscontro probatorio all'accusa, anche alla stregua della inattendibilità per contraddittorietà delle dichiarazioni del Lopiano.

Con la decisione, oggi impugnata, del 10 marzo 2011, pronunciata anche nei confronti del Postiglione, del De Angelis e del Lopiano (estranei all'odierno procedimento) la Commissione Disciplinare Nazionale, pur muovendo dal presupposto che la citata pronuncia di queste Sezioni Unite non può far stato nei confronti dell'odierno appellante, che non aveva partecipato al relativo procedimento, dichiarava la necessità di tener conto degli irrevocabili accertamenti di fatto racchiusi nella pronuncia stessa, ed in particolare dell'avvenuto compimento di un illecito sportivo relativamente alla gara Potenza/Salernitana, comprovata tra l'altro dalla consegna dall'Evangelisti al Postiglione della somma di € 150.000,00 e dalle dichiarazioni del Lopiano e del De Angelis quanto all'incontro tra i due.

Sulla base di queste considerazioni, e della affermata destinazione di quota cospicua della somma da parte del Postiglione a favore dei tre calciatori della sua squadra che per sua scelta non avevano partecipato all'incontro, i primi giudici pervenivano alla conclusione della responsabilità dell'Evangelisti, cui, tenuto conto della ricorrenza dell'aggravante della effettiva alterazione del risultato, applicavano la sanzione di 4 anni di inibizione.

Contro questa decisione l'incolpato proponeva appello a questa Corte, chiedendone la riforma, con conseguente proscioglimento, con un unico articolato motivo nel quale ribadiva la insussistenza delle violazioni contestategli, la mancanza di riscontri probatori, l'inattendibilità delle dichiarazioni del Lopiano e del De Angelis, la irragionevolezza della tesi della presenza del De Angelis all'incontro tra Evangelisti e Postiglione.

All'udienza di discussione del 14 giugno 2011, l'appellante insisteva per l'accoglimento dell'impugnazione e la Procura Federale per la conferma della decisione di primo grado.

Motivi della decisione

Il contesto nel quale si sono svolti i fatti qui rilevanti, ed in particolare il complesso di circostanze che hanno preceduto e seguito lo svolgimento dell'incontro Potenza/Salernitana, è stato delineato nella pronuncia di queste Sezioni Unite del 19 marzo 2010 resa nel procedimento promosso anche nei confronti delle due società e del Presidente del Potenza, Postiglione.

Lo svolgimento dei fatti, è, quindi, materia ormai entrata a far parte degli atti di questo procedimento in forma irrevocabile, essendo la stessa riferita ad una pronuncia ormai definitiva.

Di questo complesso fattuale di natura oggettiva si può ovviamente tener conto nella presente sede: ciò che va adesso compiutamente ed autonomamente valutata è la rilevanza dell'inserimento al suo interno dell'odierno appellante, di cui deve ulteriormente determinarsi l'eventuale contributo causale alla loro verifica.

Iniziando dalla identificazione della cornice storica dell'odierno procedimento, queste Sezioni Unite agevolmente rilevano che sia prima sia dopo lo svolgimento della gara accaddero eventi il cui significato è direttamente incidente ai fini della valutazione della posizione dell'Evangelisti, nei termini, risultati dal capo di incolpazione, di intermediario necessario nella prospettiva della consumazione dell'illecito.

Ed invero, anteriormente alla disputa della partita, come il precedente di questa Corte non mancò di mettere in rilievo, è stato verificato che, come anche in altre occasioni, il Presidente del Potenza prese parte attiva ad attività di scommessa sull'esito della gara stessa, così ponendosi oggettivamente nella condizione di ritrarre i corrispondenti vantaggi economici per il caso che le sue previsioni si fossero rivelate esatte. Di questo le dichiarazioni di Lopiano e De Angelis, fornite nell'ambito delle indagini penali, forniscono inequivoca prova, nella parte in cui riferiscono della stipulazione di un accordo illecito tra Postiglione e non identificati soggetti portatori degli interessi della Salernitana, volto all'alterazione del risultato della gara.

Altro elemento di indubbia rilevanza nella definizione del clima che aveva preceduto la gara è dato dalla altrettanto certa influenza indebitamente posta in essere dal Postiglione nei confronti dell'allenatore della propria squadra al fine di indurlo a non schierare tre calciatori di sicura valentia. La ingiustificata, e dall'allenatore stesso vivacemente contestata esclusione che il Postiglione pretese ed alla fine ottenne dei tre calciatori, è univocamente indicativa della sua determinazione volitiva di presentare in campo una squadra tecnicamente più debole, così ponendo le favorevoli promesse perché il risultato arridesse alla squadra antagonista.

Il concorso delle condotte appena riferite rende assolutamente chiaro che ogni possibile ed utile attività orientata alla deviazione dell'esito della gara dai canali propri del leale agonismo sportivo era già stata posta estesamente in essere dal Postiglione.

Questa conclusione trova incontrovertibili riscontri anche nella fase successiva allo svolgimento della gara, nella quale con carattere di decisività ha contribuito la condotta dell'Evangelisti.

Ed infatti, le testimonianze dei tesserati del Potenza già giudicati colpevoli da questa Corte descrive un'atmosfera di violenza e temibile contestazione nei confronti del Postiglione da parte dei sostenitori della squadra: a tale temuta reazione egli dichiaratamente intese sottrarsi, sempre secondo le riferite circostanze, allontanandosi appena possibile in auto dalla propria città. Il segmento comportamentale immediatamente successivo ascrivibile al Postiglione finalmente e oltre ogni irragionevole dubbio chiama in causa la essenziale opera illecita dell'Evangelisti. Questi ebbe ripetuti contatti telefonici con il Postiglione, in esito ai quali incontrò lo stesso, nel luogo riferito dai testimoni: lo stesso Evangelisti non ha negato nelle dichiarazioni rese agli inquirenti federali l'effettivo svolgimento dell'incontro, pur negando la consegna del denaro.

La circostanza dell'incontro va quindi considerata incontrovertibile, anche per ammissione di uno dei due protagonisti. Circa lo scopo ed il risultato dell'incontro, svoltosi con caratteristiche di sospetta riservatezza (ad esso non furono ammesse le persone che accompagnavano in auto il Postiglione) soccorrono le dichiarazioni di Lopiano e De Angelis, già analiticamente vagliate nel precedente di queste Sezioni Unite, che concluse per la veridicità delle loro affermazioni. Queste sono entrate a far parte del materiale probatorio dell'odierno procedimento essendo state acquisite agli atti del fascicolo. Le testimonianze in parola danno conto che il Postiglione dichiarò ai suoi interlocutori che l'Evangelisti aveva consegnato in una confezione di commestibili una somma di denaro che aveva invitato costoro a contare e che dal relativo computo risultò ammontare ad una cifra compresa tra €150.000,00 ed €160.000,00.

Ad avviso della Corte, l'elemento della consegna della somma di denaro in parola, se non prova automaticamente la partecipazione dell'Evangelisti all'illecito, si presta alle seguenti considerazioni, assertive senza ombra di dubbio della sua responsabilità.

In primo luogo, non è mai stata indicata la causa solvendi della somma, sulla cui effettiva consegna, come detto, non può dubitarsi. In via logica, poi, la consegna stessa del tutto razionalmente si spiega come momento conclusivo e remunerativo dell'attività illecita che il Postiglione aveva posto in essere a favore della Salernitana, della quale veniva ad essere ricompensato attraverso l'opera di intermediazione dell'Evangelisti. E' quindi perfettamente credibile che il denaro, percepito visivamente nella sua consistenza materiale da Lopiano e De Angelis, non potesse che costituire il prezzo, post factum, dell'illecito, i cui antecedenti tecnici e voloniaristici erano già stati accuratamente preparati.

Che poi la destinazione della somma avesse funzione remuneratoria di ogni contributo causale, anche omissivo, che aveva reso possibile l'alterazione del risultato della gara, è dimostrato dal fatto che una quota apprezzabile di esso sia stata poi attribuita, in proporzione alla rilevanza della capacità di prestazione agonistica di ognuno, ai tre calciatori che, per unilaterale decisione del Postiglione e contro il parere dell'allenatore, non avevano giocato la partita. Questo chiude praticamente il cerchio degli apporti eziologicamente efficienti rispetto all'alterazione della gara in quanto attrae nell'ambito di operatività della fattispecie anche le condotte omissive dei calciatori, adeguatamente premiate per aver facilitato il successo della squadra avversaria.

Venendo, adesso, alla qualificazione del contributo causale al piano illecito dato dall'appellante, è di intuitiva evidenza che esso non si sarebbe mai potuto perfezionare se l'Evangelisti non avesse conferito la provvista economica per il successo dell'operazione, la quale costituiva, a propria volta, il fattore di invogliamento all'illecito sportivo. Nessun dubbio poi può

residuare circa la consapevolezza da parte dell'appellante della origine e del fine della consegna della somma di denaro, in quanto avvenuta al termine della gara e, quindi, una volta conseguita la certezza della effettiva alterazione del risultato in favore della società, la Salernitana, nel cui interesse oggettivamente l'incolpato agiva.

A questa stregua non può darsi alcun peso decisivo agli argomenti difensivi dell'appellante, tutti inconciliabili con la ricostruzione logico-storica effettuata, nemmeno a quello riguardante l'esistenza di telefonate tra i portatili del Postiglione e di De Angelis, essendo la circostanza stessa facilmente spiegabile con la sua effettuazione – ove realmente avvenuta, ciò su cui la Corte non può con certezza pronunciarsi – nel momento in cui il primo era distante dal secondo perché a colloquio con l'Evangelisti.

La vicenda si rivela, pertanto, in tutta la sua inescusabile gravità, essendosi attentato alla pubblica fede nel reale svolgimento di una competizione sportiva con intollerabile scuotimento della buona fede dell'opinione pubblica ed irreparabile discredito per l'immagine dello sport. Queste considerazioni danno l'esatta misura della ineccepibilità dell'entità della pena adeguatamente inflitta dai primi giudici.

In conclusione l'appello va rigettato e la tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Evangelisti Luca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGIO, Avv. Patrizio LEOZAPPA, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

14) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. PERNIOLA TOMMASO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'F.C. MATERA S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 ALL'F.C. MATERA S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6721/961PF/10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011)**

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14.6.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 ciascuno al signor Tommaso Perniola, presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro-tempore* della Società F.C. Matera S.r.l. ed alla medesima predetta società F.C. Matera S.r.l., per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F. e all'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta al signor Tommaso Perniola inerente la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010.

Il procedimento ha origine dalla nota in data 23.2.2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall'esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società F.C. Matera S.r.l. ha provveduto al

pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 lett. c), punto IV°, N.O.I.F.

Il Procuratore Federale, ritenuto che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F., che la stessa è ascrivibile al signor Tommaso Perniola, presidente del C.d.A. e legale rappresentante della F.C. Matera S.r.l., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società e che da tale condotta consegue la responsabilità diretta della stessa predetta società F.C. Matera S.r.l., visto l'art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il signor Tommaso Perniola, per la violazione prima indicata, sia la F.C. Matera S.r.l. a titolo di responsabilità diretta *ex art. 4, comma 1, C.G.S.*

Così instauratosi il contraddittorio, il signor Tommaso Perniola, in qualità di presidente della società F.C. Matera S.r.l., come rappresentato e difeso, presentava, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, deducendo in ordine alla necessità di valutare la violazione ascritta sotto un profilo sostanziale anziché formale. Analoga memoria presentava, altresì, il signor Cosimo Damiano Cinnella, nella qualità di consigliere delegato della società F.C. Matera S.r.l.

Nelle suddette memorie difensive veniva posto l'accento sul fatto che la F.C. Matera S.r.l. sia stata ammessa a disputare il campionato di Seconda Divisione soltanto in data 4.8.2010, a seguito di domanda di ripescaggio e come, pertanto, il ristretto termine a disposizione non abbia «permesso alla società di adattarsi e di comprendere in tempo utile le numerosissime incombenze dettate dalle vigenti normative del settore professionistico, rispetto al precedente *status* di società militante nella Lega Dilettanti».

Sottolineavano, altresì, i deferiti, come «ciò nonostante, la società F.C. Matera S.r.l. ha provveduto entro i termini di cui alla normativa federale all'effettivo pagamento degli emolumenti di tutti i suoi tesserati in organico, condotta quest'ultima che certamente non può non essere palesata né sottaciuta, privilegiando nella fase iniziale della nuova Stagione Sportiva gli adempimenti sostanziali, quali appunto il pagamento degli emolumenti e dei contributi previdenziali ai propri tesserati entro i termini imposti dalla normativa federale».

Ritenevano, pertanto, i deferiti, che nella contestata condotta fosse configurabile l'ipotesi dell'errore scusabile, evidenziando, ad ogni buon conto, come la *ratio* sottesa alla disposizione disapplicata, ossia quella di monitorare ed offrire trasparenza ai flussi finanziari riconducibili alle società di calcio, al fine di non alterare l'equilibrio sostanziale tra le squadre militanti nel medesimo campionato, non fosse stata, comunque, violata, essendovi puntuale riscontro sulla tracciabilità dei pagamenti, attese le modalità con le quali gli stessi sono stati effettuati.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di €7.000,00 a carico di ciascun deferito; compariva, altresì, il difensore dei soggetti deferiti che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e, dunque, per il proscioglimento dei deferiti o, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione minima edittale decurtata per le esimenti e le attenuanti evidenziate, oltre che per il comportamento collaborativo ed ammissivo tenuto dalla società e dal suo presidente.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte al signor Perniola e, per esso, alla F.C. Matera S.r.l. e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come, «ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, C.G.S., l'ignoranza delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto, per cui la mancata conoscenza della disciplina endofederale costituisce assunto del tutto privo di pregio, così come non rileva, ai fini difensivi, la pur oggettiva difficoltà nel disbrigare, soprattutto da parte di società sportive che accedano al settore professionistico a seguito di ripescaggio da quello non professionistico, le varie incombenze imposte dai regolamenti federali». Ciò premesso, quanto alla quantificazione della sanzione, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva «ragionevole tener conto del fatto che le modalità di effettuazione del pagamento degli emolumenti ne hanno favorito in ogni caso la relativa tracciabilità, con ciò essendosi in qualche modo salvaguardata la trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie operate dalla società sportiva deferita». Per tali ragioni riteneva congruo irrogare la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 a carico di ciascuno dei soggetti deferiti.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., articolando due specifici motivi d'appello.

Con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta.

Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell'ordinamento federale l'esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l'obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente, «commisurare la sanzione all'entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme».

Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00, concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di E 7.000,00. Evidentemente, argomenta la Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto corretta la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità e chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante.

Conclude, dunque, la Procura federale affinché l'adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell'ammenda di €7.000,00, [...] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia [...] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado».

All'udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura Federale, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto respingersi il ricorso.

Il ricorso non è fondato.

La norma di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita:

«Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».

Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. e correttamente non contestata dagli interessati. Sotto tale profilo, peraltro, correttamente la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto non sussistere l'ipotesi scriminante dell'ignoranza della norma. Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S., «l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». Nel caso di specie, dunque, non è configurabile l'ipotesi dell'errore scusabile, atteso che, come detto, l'errore sul precetto non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull'an e sul tipo di responsabilità. Peraltro, occorre anche considerare che se è vero che la

F.C. Matera S.r.l. ha fatto il salto di categoria (dal settore dilettanti a quello professionisti, con le connesse diversità di disciplina) grazie al “ripescaggio”, è anche vero che ciò è avvenuto su domanda della stessa compagine societaria.

Il legale rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell'ignoranza, evitabile, del divieto. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all'agente che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall'ordinamento federale o, quantomeno, un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma violata. Nella situazione considerata, dunque, l'asserita ignoranza dell'illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell'illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone.

In definitiva, premesso che, ordinariamente, l'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l'ignoranza invocata dai deferiti non deriva da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservarne integralmente le relative statuizioni: con la conseguenza che la stessa non è sufficiente ad escludere l'affermazione di responsabilità.

Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tratti a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l'art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l'art. 16 del C.G.S., a tenore del quale “*gli organi della Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva*”. Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

In tal ottica, se la suddetta invocata difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesi i ristretti tempi a disposizione in conseguenza del passaggio della F.C. Matera S.r.l. al settore professionistico, non può essere considerata alla stregua di una scriminante, può, invece, essere certamente valorizzata quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzo di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie.

Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell'ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l'attribuzione di un corposo rilievo scusante all'errore sulla norma potrebbe suggerire nell'agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l'attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per

una tensione ideale verso l'individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza.

In tale quadro di riferimento, ritiene Questa Corte che, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale sia congrua. A tal proposito, è già stato evidenziato come l'esigenza sottesa alla disposizione violata sia essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti. Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come i pagamenti effettuati, tramite assegni bancari, per il periodo di riferimento agosto – settembre 2010, a n. 30 propri tesserati per un complessivo importo di €40.198,00, consentano, comunque, una qualche tracciabilità (seppur diversa da quella indicata dall'ordinamento). Pertanto, considerato che gli elementi che complessivamente caratterizzano il caso di specie non lasciano trapelare, nella condotta del sig. Perniola, un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all'ordinamento federale, tenuto, anche, conto del contegno processuale dei soggetti deferiti, Questa Corte ritiene congrua la sanzione determinata in primo grado.

In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell'individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri "analoghi" procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie.

Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapposibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall'art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

15) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 650,00 AL SIG. PASINI GIUSEPPE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA FERALPISALÒ S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €650,00 ALLA FERALPISALÒ S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6720/960PF/10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011)**

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14.6.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 650,00 ciascuno al sigNOR Giuseppe Pasini, presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro-tempore* della società Feralpisalò S.r.l. ed alla stessa medesima predetta società, per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV^o) N.O.I.F. e dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta al signor

Giuseppe Pasini relativa alla mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010.

Il procedimento ha origine dalla nota in data 23.2.2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall'esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società Feralpialò s.r.l. ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto - settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 N.O.I.F., lett. c), punto IV°.

Il Procuratore Federale, ritenuto che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F., che la stessa è ascrivibile al signor Giuseppe Pasini, presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Feralpialò S.r.l., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società e considerato che alla predetta condotta consegue la responsabilità diretta della stessa predetta società Feralpialò S.r.l., visto l'art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il signor Giuseppe Pasini, per la violazione prima indicata, sia la Feralpialò S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S..

Così instauratosi il contraddittorio, il signor Giuseppe Pasini, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Feralpialò S.r.l., come rappresentato e difeso, presentava, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva.

Nella suddetta memoria difensiva, deduceva, in fatto, come l'addebito si riferisse all'utilizzo, per il pagamento di n. 2 mensilità di un unico tesserato, di un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato e come «il conto corrente utilizzato per la corresponsione degli emolumenti *de quibus* sia il c/c storico della società, utilizzato nella stagione 2009/2010, per ogni operazione economica posta in essere dalla compagine nei confronti dei propri tesserati nonché dalla Federazione nei confronti del Club medesimo». Si tratterebbe, cioè, del conto cui è stato «affiancato», all'inizio della stagione sportiva 2010/2011, un nuovo conto dedicato al versamento degli emolumenti ai tesserati: ragion per cui, con un conto utilizzato da anni ed altro aperto di recente presso la stessa banca, «è possibile, anzi naturale, che si siano verificati dei disguidi e/o delle incomprensioni e/o delle imprecisioni nella gestione dei conti».

Nella difesa scritta veniva, poi, evidenziato il «carattere prettamente formale (la sostanza, infatti, attiene alla corresponsione degli emolumenti ai vari tesserati)» della norma asseritamente violata e come la stessa fosse, comunque, divergente rispetto all'Accordo Collettivo in base al quale «la retribuzione viene erogata in contanti o assegni circolari presso la sede della società o presso il domicilio dell'allenatore». Di conseguenza, si tratterebbe, secondo i deferiti, di «una norma obiettivamente nuova/contrastante con altra, diversa e già consolidata», alla sua prima applicazione, che ben giustificerebbe l'istituto dell'errore scusabile.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di euro € 7.000,00 a carico di ciascun deferito; compariva, altresì, il difensore dei soggetti deferiti che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e, dunque, per il proscioglimento dei deferiti o, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione dell'ammenda o, in ulteriore subordine, di quella ritenuta di giustizia.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte al signor Pasini e, per esso, alla Feralpialò S.r.l., «in ragione degli accertamenti effettuati dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.» e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, C.G.S., la novità delle norme federali non può essere invocata ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'errore scusabile». Ritenuta, altresì, priva di pregio l'asserita discrasia tra quanto prescritto dalla disciplina federale violata e quanto, invece, disposto dall'Accordo Collettivo di Categoria relativo agli allenatori professionisti, «in quanto inconferente ai fini della violazione contestata», in punto quantificazione la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva «equa e congrua l'applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata in termini di adeguata proporzionalità», individuandola nell'ammenda di € 650,00 a carico di ciascuno dei soggetti deferiti.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., articolando due specifici motivi di appello.

Con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell'ordinamento federale l'esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l'obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente, «commisurare la sanzione all'entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme».

Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore Federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00, concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00. Evidentemente, argomenta la Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante.

Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l'adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell'ammenda di €7.000,00, [...] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia [...] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado».

I deferiti hanno presentato controdeduzioni, chiedendo, in considerazione del modesto importo della somma corrisposta con modalità differenti da quelle previste, della sussistenza dell'errore scusabile e del corretto utilizzo, da parte della Commissione Disciplinare Nazionale, dei propri poteri discrezionali e perequativi, il rigetto del ricorso e la integrale conferma della decisione *ex adverso* appellata.

All'udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura Federale, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto respingersi il ricorso.

Il ricorso non è fondato.

La norma di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita:

«Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».

Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. e correttamente non contestata dagli interessati.

Sotto tale profilo deve, anzitutto, osservarsi come correttamente la Commissione Disciplinare Nazionale abbia ritenuto non configurabile l'ipotesi dell'errore scusabile, nuovamente, in questa sede, richiamata dai deferiti. Difatti, premesso che ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S., «*l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto*», occorre considerare che l'eventuale errore sul precetto non incide in alcun modo sull'*an* e sul tipo di responsabilità. Del resto, come affermato dalla Commissione, «non si comprenderebbe la ragione per cui in favore di tutti gli altri tesserati (è la stessa Feralpialò che lo conferma in atti), tranne che del sig. Baronchelli, gli emolumenti siano stati corrisposti regolarmente anche con riferimento all'utilizzo del c.d. conto dedicato».

Inconferente, in tal ottica, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15.2.2010, n. 808, secondo cui l'errore scusabile può essere riconosciuto in presenza di contrasti giurisprudenziali, difficoltà obiettive d'interpretazione delle leggi, situazioni fattuali complesse ed incerte, novità delle questioni: infatti, nel caso di specie non ricorre né l'ipotesi dell'incertezza interpretativa, né quella del contrasto giurisprudenziale, né quella della novità delle questioni, visto che semmai la novità è della norma che, comunque, introduce semplicemente una data modalità per effettuare i pagamenti degli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori.

Il legale rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all'agente che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall'ordinamento federale o, quantomeno, un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma violata. Nella situazione considerata, dunque, l'asserito disguido verificatosi non sarebbe, comunque, utile ai fini della esclusione dell'affermazione di responsabilità.

Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti deferiti, occorre affrontare il problema della determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l'art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

Ciò posto, è necessario rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l'art. 16 C.G.S., a tenore del quale «*gli organi della Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva*». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

In tal ottica, se il suddetto invocato errore o disguido correlato all'asserita difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesa la novità della stessa, non può essere, come detto, considerato alla stregua di una scriminante, lo stesso può essere, invece, certamente valorizzato quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzo di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie.

Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell'ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una

sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l'attribuzione di un corposo rilievo scusante all'errore sulla norma potrebbe suggerire nell'agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l'attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa.

Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l'individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza.

In tale quadro di riferimento, è già stato evidenziato come l'esigenza sottesa alla disposizione violata sia essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti. Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come la suddetta esigenza sia rimasta soddisfatta in rapporto alla totalità dei pagamenti (di emolumenti) effettuati dalla società Feralpisalò ai propri tesserati, ad eccezione, appunto, di quello (unico) effettuato a favore del tesserato Giuseppe Baronchelli, per il periodo di riferimento agosto – settembre 2010, peraltro con modalità tali (tramite bonifico bancario, anche se su conto corrente non dedicato) da salvaguardare, almeno in parte, le ragioni di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziario-contabili.

In altri termini, avuto riguardo alla circostanza che la norma è stata violata in relazione ad un solo pagamento, tenuto conto dell'importo (€ 1.295,00) di cui trattasi, relativamente modesto se rapportato al complesso dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti, considerato che le modalità di pagamento osservate hanno, comunque, in qualche modo, favorito la relativa tracciabilità, ritenuto, pertanto, come possa escludersi, nel caso di specie, un evidente atteggiamento, in capo all'agente, di voluta contrapposizione all'ordinamento federale, può concludersi nel senso della congruità della sanzione (€650,00) irrogata in *prime cure*.

In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell'individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri "analoghi" procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie.

Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapposibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall'art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

16) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAVAGNA RENZO FAUSTO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.C. LUMEZZANE S.P.A.;**
 - **AMMENDA DI €500,00 ALL'A.C. LUMEZZANE S.P.A.,**
- INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6662/949PF10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011,**

DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011)

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14.6.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 500,00 ciascuno al signor Renzo Fausto Cavagna, presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro-tempore* della società A.C. Lumezzane S.p.A. ed alla medesima predetta società A.C. Lumezzane S.p.A., per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo IV°) N.O.I.F. e dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta al signor Renzo Fausto Cavagna relativa alla mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010.

Il procedimento ha origine dalla nota in data 23.2.2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall'esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società A.C. Lumezzane S.p.A. ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 N.O.I.F., lett. c), punto IV°.

Il Procuratore Federale, ritenuto che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F., che la stessa è ascrivibile al signor Renzo Fausto Cavagna, presidente del C.d.A. e legale rappresentante della A.C. Lumezzane S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società e considerato che da tale condotta deriva la responsabilità diretta della stessa predetta società A.C. Lumezzane S.p.A., visto l'art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il signor Renzo Fausto Cavagna, per la violazione prima indicata, sia la A.C. Lumezzane S.p.A. a titolo di responsabilità diretta *ex art. 4, comma 1, C.G.S.*

Così instauratosi il contraddittorio, il signor Renzo Fausto Cavagna, in proprio e nella qualità di presidente della società A.C. Lumezzane S.p.A., come rappresentato e difeso, presentava, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, chiedendo escludersi ogni responsabilità per i fatti contestati.

L'assunto difensivo si fonda sulla mancata integrazione, nella concreta fattispecie, della previsione di cui all'art. 85, lett. c), par. IV°, N.O.I.F. Infatti, i pagamenti ritenuti effettuati dalla Lumezzane in violazione del disposto normativo prima ricordato, riguardano due tesserati "giovani di serie", il cui *status*, disciplinato dall'art. 33 N.O.I.F., prevede soltanto la corresponsione di una indennità per addestramento tecnico. Orbene, secondo la prospettazione dei deferiti, non è possibile equiparare il termine "emolumento" utilizzato dalla norma di cui all'art. 85 N.O.I.F. con quello di "indennità" previsto dall'art. 33 N.O.I.F..

Innanzitutto la Commissione Disciplinare compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di €7.000,00 a carico di ciascun deferito; compariva, altresì, il difensore dei soggetti deferiti che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

La Commissione Disciplinare Nazionale, adottata una interpretazione estensiva del termine "emolumenti" presente nella norma *de qua* e ritenute, quindi, sussistenti le violazioni ascritte al signor Cavagna e, per esso, alla A.C. Lumezzane S.p.A., dichiarava fondato il deferimento e, per l'effetto, infliggeva la sanzione (dell'ammenda) di €500,00 a carico di ciascuno dei soggetti deferiti.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., articolando due specifici motivi di appello.

Con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere

afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell'ordinamento federale l'esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l'obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente, «commisurare la sanzione all'entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme».

Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore Federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00, concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00. Evidentemente, argomenta la Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante.

Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l'adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00, [...] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia [...] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado».

I deferiti hanno presentato memoria difensiva, evidenziando come la Commissione Disciplinare Nazionale, pur errando “nel ritenere integrata la violazione di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F. [...] ha in ogni caso correttamente applicato la concezione cd gradualistica del reato che impone di concepire il reato come costituito da elementi graduabili e la gradualità come fattore incidente tanto sull'*an* che sul *quantum* della responsabilità». Infondata, poi, secondo l'A.C. Lumezzane S.p.A. ed il suo presidente anche la doglianza relativa alla presunta contraddittorietà della decisione rispetto ad altre analoghe fattispecie: è improprio, a dire dei deferiti, ravvisare una disparità di trattamento tra coloro che hanno scelto di patteggiare ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. e chi, invece, ha insistito nel sostenere la correttezza del proprio operato, anche tenuto presente che nel patteggiamento, «la modalità pattizia di strutturazione della pena esclude che possano risultare rilevanti eventuali discrasie, anche notevoli, sulle pene inflitte ai coindagati all'esito del giudizio».

I deferiti hanno, quindi, formulato le seguenti conclusioni: «voglia l'adita Corte di Giustizia Federale rigettare il reclamo e, per l'effetto, in riforma della impugnata decisione, prosciogliere la resistente società o, in via subordinata, confermare la decisione della Commissione Disciplinare».

All'udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura federale, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto respingersi il ricorso.

Il ricorso è fondato.

La norma di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita:

«Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».

Orbene, nel caso di specie la sussistenza della violazione imputata ai deferiti è pacifica e comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. da cui, in particolare, risulta che la A.C. Lumezzane S.p.A. ha provveduto al versamento delle somme dovute ai tesserati Nicolas Leonardi e Alessandro Zambelli, per cassa, ossia in contanti, senza, quindi, avvalersi della modalità di pagamento specificamente prevista dal sopra ricordato art. 85 N.O.I.F..

Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata, considerando che “il termine - emolumenti – deve essere interpretato in via estensiva, comprendendo ogni somma che a diverso titolo è da corrispondersi da parte della Società ad una pluralità di soggetti fra cui i tesserati». In effetti, un’interpretazione complessiva della disposizione in rilievo, che tenga conto non solo della lettera della norma, ma anche della *ratio* alla stessa sottesa e delle finalità perseguite dal legislatore federale, induce a ritenere che il termine “emolumenti” sia stato qui utilizzato in senso ampio, comprensivo di ogni compenso da erogare per le prestazioni sportive e di collaborazione lavorativa rese dai propri tesserati. Nell’ambito di tali tesserati, pertanto, devono ricomprendersi anche i “giovani di serie” che, per quanto privi di un vero e proprio “contratto ratificato”, hanno comunque diritto a ricevere dei “compensi”, seppur qualificati indennità, in forza dell’instaurato rapporto di addestramento tecnico.

Pertanto, considerato che l’errore sul precetto non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull’*an* e sul tipo di responsabilità, nel caso di specie, il legale rappresentante della società deferita deve essere chiamato a rispondere delle contestazioni a lui ascritte per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell’ignoranza, evitabile, del divieto.

Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’asserita ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell’illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone.

Sotto tale profilo, dunque, non riveste pregio la domanda - formulata nelle conclusioni della memoria difensiva 19.5.2011 – di proscioglimento (peraltro, della sola “resistente società” e non anche del suo presidente): e ciò anche a voler prescindere dai profili in punto ammissibilità, considerato che i deferiti non hanno proposto, nei termini, rituale impugnazione, neppure incidentale, della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti deferiti, occorre affrontare il problema della determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad €10.000,00..

Ciò posto, è necessario rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “*gli organi di Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva*». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

Invertendo l’esame dell’ordine dei motivi di gravame, devono, anzitutto, dichiararsi irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le ragioni volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti

negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie.

Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapposibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale.

Quanto alla specifica lamentata incongruità *ex se* della sanzione fatta oggetto di appello, occorre osservare che, se la circostanza del pagamento effettuato in contanti perché (erroneamente, come detto) ritenuto, nella fattispecie, ammesso dall’ordinamento federale, non può essere considerata alla stregua di una scriminante, la stessa può certamente essere valorizzata quale elemento da tenere presente ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzo di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie.

Per quanto sopra considerato, alla luce degli altri elementi che connotano il fatto oggetto di contestazione nel presente procedimento e, in particolare, tenuto conto che la A.C. Lumezzane S.p.A. ha effettuato (per le ragioni già ricordate) pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’art. 85, lett. c), par. IV°, N.O.I.F. a solo n. 2 propri tesserati, per un complessivo importo di € 1.038,52 (, importo relativamente modesto se rapportato al complesso dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti, ritenuto di poter escludere, nel caso di specie, un evidente atteggiamento, in capo all’agente, di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, Questa Corte reputa congrua la sanzione irrogata a ciascuno dei deferiti dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

17) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 AL SIG. BARILLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.;**
 - **AMMENDA DI €500,00 AL SIG. FILIPPI CARLO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.;**
 - **AMMENDA DI €500,00 ALL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.,**
- INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6682/954PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011)**

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14.6.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell’ammenda di €500,00 al signor Alessandro Barilli e Carlo Filippi, rispettivamente presidente e vicepresidente del C.d.A. e legali rappresentanti *pro-tempore* della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., nonché alla medesima predetta A.C. Reggiana 1919 S.p.A., per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV°) N.O.I.F. (Barilli e Filippi) e dell’art. 4, comma 1, C.G.S. (A.C. Reggiana 1919 S.p.A.) per la condotta illecita ascritta ai sigg.ri

Alessandro Barilli e Carlo Filippi relativa alla mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010.

Il procedimento ha origine dalla nota in data 23.2.2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall'esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 N.O.I.F., lett. c), punto IV°.

Il Procuratore Federale, ritenuto che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F., che la stessa è ascrivibile ai sig.ri Alessandro Barilli e Carlo Filippi, legali rappresentanti *pro-tempore* della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., nonché alla medesima predetta A.C. Reggiana 1919 S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra i medesimi e la società e che da tale condotta deriva la responsabilità diretta della stessa predetta società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., visto l'art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia i sigg.ri Alessandro Barilli e Carlo Filippi, per la violazione prima indicata, sia la A.C. Reggiana S.p.A. a titolo di responsabilità diretta *ex art. 4, comma 1, C.G.S.*

Così incardinatosi il procedimento e perfezionatosi il contraddittorio, i soggetti deferiti presentavano, nei termini assegna, apposita memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento, “il solo provvedimento in grado di porsi quale concreta e corretta applicazione della *ratio* sottesa alla apprezzata disciplina relativa ai controlli sulla gestione economico-finanziaria delle società professionistiche ed alla norma richiamata nell'impugnato provvedimento di deferimento».

Illustrano, nella proprie difese, i deferiti, come la A.C. Reggiana 1919 S.p.A. abbia provveduto al regolare pagamento, mediante bonifico bancario, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, collaboratori e dipendenti utilizzando il previsto conto corrente dedicato, “ad eccezione del solo signor Offredi Danile, il cui stipendi veniva, in pari data, corrisposto a mezzo assegno bancario (n. 0176604002-3) dell'importo di €3.186,00” titolo – questo – la cui emissione “si rendeva necessaria (*rectius*: inevitabile), in quanto, alla data del 30.9.2010, il calciatore, neo tesserato con contratto del 27.7.2010, non aveva ancora provveduto a comunicare le proprie coordinate bancarie alla Reggiana, nonostante questa ne avesse fatto espressa richiesta”.

“Del resto, si legge nella memoria difensiva depositati in *prime cure*, “non vi è motivo per dubitare che, qualora il signor Offredi avesse prontamente comunicato alla Reggiana il proprio codice Iban, il pagamento degli emolumenti di luglio 2010 sarebbe stato eseguito a mezzo bonifico bancario, tramite il conto corrente dedicato, così come avvenuto per tutti gli altri tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; tant'è vero, che le mensilità di agosto e settembre 2010 sono state corrisposte al calciatore Offredi mediante bonifico bancario, utilizzando, appunto, il conto corrente dedicato».

Vi sarebbe, poi, a dire dei deferiti, ulteriore ed assorbente circostanza sufficiente, di per sé, ad escludere l'esistenza della violazione contestata. Infatti, l'assegno emesso il 30.9.2010 a favore del signor Offredi non è stato incassato: il calciatore, infatti, “resosi conto della propria dimenticanza», restituiva il titolo di credito alla società che, di conseguenza, provvedeva a stornarlo sul conto corrente dedicato e ad effettuare il pagamento tramite bonifico, con valuta 30.9.2010, non appena avuta comunicazione delle coordinate bancarie. Per l'effetto, dunque, il pagamento “inizialmente eseguito dalla Reggiana a mezzo assegno bancario, sebbene inevitabile per le ragioni dianzi esposte, è stato, di poi, prontamente regolarizzato dalla società, si che, a tacer d'altro, neppure sussiste l'asserita violazione dell'art. 85, lett. c), par. IV° N.O.I.F.».

All'udienza tenutasi innanzi alla Commissione Disciplinare il rappresentante della Procura Federale insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di €7.000,00 a carico di ciascun deferito.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte al signor Barilli ed al signor Filippi e, per essi, alla A.C. Reggiana 1919 S.p.A. e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, la violazione assumava caratteri “lievi in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato,

“che ne consentono la tracciabilità». Ciò premesso, riteneva congrua e, quindi, infliggeva la sanzione dell’ammenda di €500,00 a carico di ciascuno dei deferiti.

Avverso la suddetta decisione ha interposto appello il Procuratore Federale, articolando due specifici motivi.

Con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere fittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell’iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell’ordinamento federale l’esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l’obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente, «commisurare la sanzione all’entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall’importo pagato in maniera difforme».

Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00, concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00. Evidentemente, argomenta la Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante.

Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l’adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell’ammenda di €7.000,00, [...] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia [...] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado».

I deferiti hanno presentato unica memoria difensiva, sostanzialmente reiterando le argomentazioni già svolte in *prime cure* e ritenendo “inecepibile” l’*iter* motivazionale seguito dalla Commissione Disciplinare Nazionale, che ha “attribuito rilevanza non tanto (*rectius*: non solo) all’importo, per altro di lieve entità (*id est*: €3.186,00), corrisposto dalla Reggiana ad un proprio giocatore, bensì, più in generale, alle “modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato, che ne consentono la tracciabilità”».

All’udienza dibattimentale, innanzi a Questa Corte, il rappresentante della ricorrente Procura federale, ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

Il ricorso non è fondato.

La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita:

«Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».

Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento al sig. Daniel Offredi, per la mensilità di luglio 2010, sia stato effettuato dalla Reggiana a mezzo assegno bancario, anziché bonifico dal conto dedicato, solo perché l'interessato ha ommesso di comunicare gli estremi Iban, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Del resto, ben avrebbe potuto, utilizzando la dovuta diligenza, la società Reggiana richiedere tempestivamente i necessari dati bancari, anche considerato che la norma prevede che la suddetta indicazione avvenga già in sede di "sottoscrizione del contratto". Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata.

Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti deferiti, occorre affrontare il problema della determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l'art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore ad €10.000,00..

Ciò posto, è necessario rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l'art. 16 C.G.S., a tenore del quale *"gli organi della Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva"*. Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

Invertendo l'esame dell'ordine dei motivi di gravame, devono, anzitutto, dichiararsi irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le ragioni volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell'individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri "analoghi" procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie.

Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapposibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall'art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale.

Quanto alla specifica lamentata incongruità *ex se* della sanzione fatta oggetto di appello, occorre osservare, anzitutto, che se le circostanze addotte dai deferiti per suffragare il giudizio di "inevitabilità" dell'utilizzo, per il calciatore Offredi, di modalità di pagamento diverse da quelle prescritte dall'ordinamento federale, non possono condurre al proscioglimento, le predette circostanze, tuttavia, ben possono essere valorizzate ai fini della graduazione della colpevolezza e, quindi, della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e, dunque, la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzo di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie: percorso, questo, pacificamente seguito dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Una corretta graduazione della sanzione passa, quindi, attraverso la valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti, onde pervenire ad un giudizio sulla gravità del disvalore e dell'antigiuridicità (rispetto all'ordinamento federale) della condotta incriminata.

In tal ottica, è possibile, tra l'altro, evidenziare che la A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha effettuato (per le ragioni già ricordate) pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 85, lett. c), par. IV°, N.O.I.F. ad un solo proprio tesserato, per un complessivo importo di € 3.186,00, importo relativamente modesto se rapportato al complesso dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti e che le modalità del pagamento (assegno bancario tratto sul c/c dedicato) sono idonee a salvaguardare, in qualche modo, le esigenze di tracciabilità.

È poi rimasto provato che la dimenticanza nella comunicazione del proprio codice Iban sia, in parte, anche imputabile al tesserato di cui trattasi (cfr. doc. 5). Dimostrato, altresì, il mancato incasso dell'assegno bancario da parte del calciatore e lo storno del titolo sul conto corrente dedicato intestato alla A.C. Reggiana 1919 S.p.A..

Non contestata, poi, la circostanza che, non appena ricevuta comunicazione degli estremi del c/c bancario del calciatore, la Reggiana ha provveduto ad effettuare i pagamenti dei mesi di agosto e settembre 2010 (oltre che ripetere quello relativo allo stesso mese di luglio 2010) utilizzando le modalità indicate dall'art. 85, lett. c), par. IV°, N.O.I.F..

Considerato il complessivo quadro probatorio sinteticamente prima richiamato, considerato che lo stesso conduce ad escludere, nel caso di specie, un evidente atteggiamento, in capo all'agente, di voluta contrapposizione all'ordinamento federale, Questa Corte reputa congrua la sanzione irrogata a ciascuno dei deferiti in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

18) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C. PRATO S.P.A.;**
 - **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO, CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C. PRATO S.P.A.;**
 - **AMMENDA DI €500,00 ALLA SIG.RA TOCCAFONDI DONATELLA, CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C. PRATO S.P.A.;**
 - **AMMENDA DI €500,00 ALL'A.C. PRATO S.P.A.,**
- INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6764/965PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011)**

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14.6.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 500,00 al signor Andrea Toccafondi, Donatella Toccafondi, Paolo Toccafondi, nella qualità di presidente del C.d.A., il primo, e consigliere delegato, gli altri due, e tutti legali rappresentanti *pro-tempore* della Società A.C. Prato, nonché alla medesima predetta A.C. Prato S.p.A., per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera c), paragrafo IV°) N.O.I.F. (Toccafondi Andrea, Donatella e Paolo) e dell'art. 4, comma 1, C.G.S. (A.C. Prato) per la condotta illecita ascritta ai sigg.ri Toccafondi relativa alla mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010.

Il procedimento ha origine dalla nota in data 23.2.2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall'esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società A.C. Prato S.p.A. ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 N.O.I.F., lett. c), punto IV°.

Il Procuratore Federale, ritenuto che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F., che la stessa è ascrivibile ai sig.ri Andrea, Donatella e Paolo Toccafondi, legali rappresentanti *pro-tempore* della Società A.C. Prato S.p.A., nonché alla medesima predetta A.C. Prato S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra i medesimi e la società e che da tale condotta deriva la responsabilità diretta della stessa predetta società A.C. Prato S.p.A., visto l'art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia i sigg.ri Andrea, Donatella e Paolo Toccafondi, per la violazione prima indicata, sia la A.C. Prato S.p.A. a titolo di responsabilità diretta *ex art. 4, comma 1, C.G.S.*

Così incardinatosi il procedimento e perfezionatosi il contraddittorio, i soggetti deferiti presentavano, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento. Illustrano, nella proprie difese, i deferiti, come la A.C. Prato S.p.A. abbia pagato tutti gli emolumenti ai propri tesserati e dipendenti mediante bonifico bancario utilizzando il conto corrente dedicato, “ad eccezione del pagamento dell'emolumento a favore del calciatore Diego Silvia Reis e del calciatore Pereira Dos Santo Wilker, ancorché per un limitato periodo di tempo”. Ciò in ragione del fatto che, a quel tempo, entrambi i calciatore “non erano nella condizione di poter accendere un conto corrente bancario, dunque la società non era in grado di rispettare il dettato” normativo di cui trattasi, Gli stessi predetti calciatori, peraltro, hanno autorizzato “a pagare a ciascuno di essi il corrispettivo pattuito mediante assegno circolare. E ciò al fine di evitare che i calciatori non ricevessero la loro retribuzione».

Evidenziano, altresì, i deferiti che “la società, cercando di rispettare il più fedelmente possibile la sostanza della norma di cui all'art. 85, citato, ha emesso assegni circolari non trasferibili intestati ai predetti calciatori utilizzando la provvista giacente sul conto corrente dedicato».

“Il calciatore Pereira Dos Santos Wilker ha stipulato un contratto di conto corrente bancario nel mese di agosto, e, dunque, la Società ha pagato l'emolumento a questi spettante (€ 1.116,02) mediante assegno circolare unicamente nel mese di luglio.

Quanto, invece, alla posizione del calciatore Diego Silva Reis, in data 22.12.2010 la Questura di Prato ha rinnovato il permesso di soggiorno a favore di quest'ultimo. Il dipendente è così finalmente riuscito ad accendere un conto corrente bancario, fornendo alla Banca Nazionale del Lavoro tutta la documentazione necessaria per potere stipulare il contratto bancario sopra citato. A decorrere dal dicembre 2010 la società ha pagato il calciatore Diego Silva Reis mediante bonifico bancario».

«Pertanto, gli istanti non possono essere considerati in alcun modo responsabili, quando la violazione non è determinata da colpa. Se così fosse, gli Istanti sarebbero considerati responsabili come conseguenza di un fatto a loro non imputabile [...] Ad ogni buon conto, il preteso errore da parte degli Istanti (pagamento mediante assegno circolare e non mediante bonifico bancario) non merita una sanzione, dal momento che, a ben vedere, si tratta di un errore di natura formale e non sostanziale»

In via subordinata, rileva la difesa dei deferiti l'illegittimità del deferimento notificato ad Andrea, Paolo e Donatella Toccafondi, causa l'insussistenza della responsabilità degli amministratori.

All'udienza tenutasi innanzi alla Commissione Disciplinare il rappresentante della Procura Federale insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 a carico di ciascun deferito. La difesa dei deferiti ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate negli scritti difensivi.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte ai sigg.ri Donatella, Paolo ed Andrea Toccafondi e, per essi, alla A.C. Prato S.p.A. e, pertanto, fondato il deferimento, dichiarava infondata “la richiesta di proscioglimento per insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso”. Infatti, argomenta la Commissione Disciplinare Nazionale, che “il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato». Ciò premesso, riteneva congrua e, quindi,

infliggeva la sanzione dell'ammenda di € 500,00 a carico di ciascuno dei soggetti deferiti, sia in ragione delle "modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell'entità dello stesso».

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., articolando due specifici motivi d'appello.

Con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell'ordinamento federale l'esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l'obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente, «commisurare la sanzione all'entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme».

Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore Federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00, concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00. Evidentemente, argomenta la Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante.

Conclude, dunque, la Procura federale affinché l'adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascuno deferito la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00, [...] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia [...] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado».

I resistenti hanno presentato atto di controdeduzioni, eccependo, anzitutto, inammissibilità e/o infondatezza del ricorso della Procura Federale, per violazione dell'art. 37, primo comma, lett. a) e b) C.G.S., atteso, che «la Procura Federale non ha comunicato alcunchè agli odierni resistenti entro il termine del 14.5.2011, cioè entro il termine di tre giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, avvenuta in data 11.5.2011». Nel merito, sostanzialmente reiterando le argomentazioni già svolte in *prime cure*, i deferiti hanno chiesto di essere mandati assolti, attesa l'erronea valutazione e/o applicazione dell'art. 85 da parte della predetta Commissione, alla luce del fatto che quella impiegata dal Prato era l'unica modalità di pagamento concretamente utilizzabile dalla società, del modestissimo ammontare dei pagamenti di cui trattasi e delle concrete modalità di pagamenti impiegate (assegni corcolari n.t.). I deferiti, infine, hanno chiesto, in subordine, dichiararsi l'illegittimità della decisione impugnata, in quanto i sigg.ri Toccafondi, quali amministratori, non possono essere considerati responsabili di alcuna asserita violazione e dal momento che non hanno commesso il fatto e, in via incidentale, annullarsi il deferimento, poiché la condotta è frutto di un errore incolpevole sul fatto e sul diritto.

All'udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura Federale, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre la difesa dei resistenti ha chiesto respingersi il ricorso.

Il ricorso in appello proposto dalla Procura Federale è infondato.

Occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla Procura Federale, svolta dai resistenti in relazione all'art. 37 C.G.S..

L'eccezione è priva di pregio.

Recita la norma di cui all'art. 37, comma 1, C.G.S.:

1. Il procedimento innanzi alla Corte di Giustizia Federale è instaurato:

a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.

b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso

deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.

c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente

delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni

adottate dai Giudici sportivi o dalle Commissioni disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate o

illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte di giustizia federale entro sessanta giorni

dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta».

Orbene, sulla base del chiaro disposto normativo sopra richiamato, il ricorso della Procura Federale risulta ammissibile e rituale, essendo stato proposto nei termini indicati, ossia entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Né coglie nel segno l'eccezione dei resistenti che lamentano di non aver ricevuto, da parte della Procura Federale, alcuna comunicazione nel termine del 14.5.2011, ossia di 3 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Infatti, sul punto non può che osservarsi come non risulti alcuna richiesta di atti o di dichiarazione di reclamo da parte della Procura federale e, dunque, è privo di efficacia il richiamo all'onere di comunicazione alla controparte, previsto dalla suddetta norma.

Il predetto ricorso, come detto, è però infondato.

La norma di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita:

«Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».

Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Né appare configurabile l'ipotesi dell'errore scusabile, invocata dai resistenti, atteso che l'errore sul precetto non incide in alcun modo sull'*an* e sul tipo di responsabilità. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento ai due calciatori di cui trattasi (per la mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, Diego Silva Reis e per quella di settembre 2010, Wilker Pereira Dos Santos), sia stato effettuato dal Prato a mezzo assegno

circolare, anziché bonifico dal conto dedicato, solo perché gli interessati erano nell'impossibilità di accendere un rapporto di c/c bancario, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Del resto, ben avrebbe dovuto, utilizzando la dovuta diligenza, la società Prato attivarsi per richiedere tempestivamente i necessari dati bancari, anche considerato che la norma prevede che la suddetta indicazione avvenga già in sede di "sottoscrizione del contratto".

I legali rappresentanti della società deferita, pertanto, devono essere chiamati a rispondere per aver realizzato, seppur per le ragioni illustrate, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata. Sotto tale profilo, dunque, è infondato il ricorso incidentale, peraltro irrualmente proposto, dai resistenti.

Dichiarata, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tutti resistenti, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l'art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l'art. 16 C.G.S., a tenore del quale "*gli organi di Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva*". Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S..

Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell'ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l'attribuzione di un corposo rilievo scusante all'errore sulla norma potrebbe suggerire nell'agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l'attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l'individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza.

In tal ottica, se la invocata difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesa la mancata comunicazione, per le ragioni anzidette, dei c/c da parte dei due calciatori di cui trattasi, non può essere considerata alla stregua di una scriminante, può, invece, essere certamente valorizzata quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzo di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie.

Inoltre, è già stato evidenziato come l'esigenza sottesa alla disposizione violata sia essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti. Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come i pagamenti effettuati, tramite assegni circolari non trasferibili, per il periodo di riferimento agosto – settembre 2010, per un

importo di €3.295,50 a favore di Diego Silva Reis e di €1.116,02 a favore di Wilker Pereira Dos Santos, consentano, comunque, una certa tracciabilità.

In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nella condotta dei legali rappresentanti del Prato S.p.A., un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all'ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, reputa Questa Corte congrua la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte dalla Procura Federale con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell'individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri "analoghi" procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con altre pur simili o analoghe fattispecie.

Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapposibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall'art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 22 giugno 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete